

Circolare per la Clientela – 14.05.2018, n. 06

Oggetto: Divieto di pagamento della retribuzione in contanti

A partire dal 1 luglio 2018 le uniche modalità di pagamento delle retribuzioni consentite saranno le seguenti:

1. Bonifico (bancario o postale) sul conto - identificato dal codice IBAN - indicato dal lavoratore;
2. Strumenti di pagamento elettronico;
3. Pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
4. Emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. Viene considerato comprovato l'impedimento qualora il delegato sia: il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a 16 anni.

Saranno quindi vietati i pagamenti in contanti direttamente ai dipendenti, collaboratori e soci lavoratori di cooperativa, indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

La norma di riferimento è contenuta nella Legge di Bilancio 2018, in particolare all'art. 911 e ss. della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017). La finalità del provvedimento è quella di raggiungere un maggior grado di trasparenza nella corresponsione degli emolumenti ai lavoratori, a tutela dei diritti degli stessi, nonché al fine di contrastare il fenomeno dell'economia sommersa.

Il divieto all'uso del contante è previsto per qualsiasi rapporto di natura lavorativa, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione, sia essa autonoma o subordinata. Rientrano nella disposizione anche i rapporti di lavoro instaurati, in qualsiasi forma, dalle cooperative con i propri soci.

Nessuna esclusione a tale divieto può essere effettuata con riferimento alla brevità del rapporto di lavoro, come, per esempio, per quanto attiene ai contratti subordinati a tempo determinato o intermittenti, ovvero per i rapporti di lavoro autonomo occasionali, previsti dall'art. 2222 del c.c., anche per detti casi, bisognerà seguire le indicazioni fornite in merito ai mezzi di pagamento tracciabili.

Tuttavia, vengono previste delle esclusioni all'obbligo normativo, tali casi, esclusi dal divieto al pagamento in contanti delle retribuzioni, sono di seguito elencati:

1. Rapporti di lavoro instaurati con le Pubbliche Amministrazioni (di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
2. Rapporti di lavoro domestico (di cui alla Legge 2 aprile 1958, n. 339 e a quelli comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei CCNL per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più

rappresentative a livello nazionale).

Resta inteso che, qualora la retribuzione sia superiore ad Euro 2.999,99, si debba fare riferimento alla normativa generale (articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007) che prevede il divieto al trasferimento di denaro contante, qualora sia di importo pari o superiore ad Euro 3.000,00. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiano artificiosamente frazionati. Nel caso in cui venga violata la disposizione appena esposta, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 3.000,00 ad Euro 50.000,00.

Per ciò che concerne invece il divieto di pagamento della retribuzione con l'utilizzo di denaro contante, la violazione comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da Euro 1.000,00 ad Euro 5.000,00.

Infine, per quanto riguarda il valore della quietanza, fornita dal lavoratore con la sottoscrizione della busta paga, si evidenzia che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisca prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

Con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

Studio Luisetti & Sterchele e C.

